

## **Massima numero 281 del 25 ottobre 2017**

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da E.P. S.p.a./ Centrale Unica di committenza area nolana c/o agenzia locale per lo sviluppo. Procedura aperta per l'affidamento di un servizio di mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo di San Paolo Belsito per il biennio scolastico 2016/18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 66.346,15 euro. PREC 279/17/S**

[vai alla delibera](#)

**Riferimenti normativi:** Art. 83 D.lg. 50/2016

**Parole chiave:** Requisito di disponibilità di un centro cottura per un servizio di mensa. Divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell'impresa e requisiti oggettivi dell'offerta. Distanza chilometrica dalla sede. Violazione del principio di partecipazione. Legittimità. Esclusione.

La disponibilità di un centro cottura nelle vicinanze della sede non può essere considerato un requisito di partecipazione ma di esecuzione del contratto.

Deve ritenersi illegittima la clausola del bando di gara che attribuisce un punteggio differenziato all'offerta tecnica in proporzione della distanza chilometrica del centro di cottura dal luogo di esecuzione del servizio in quanto tale prescrizione non risulta propriamente conforme al c.d. "divieto di commistione" tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi dell'offerta cui attribuire punteggio nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.